

5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del capitolato d'oneri e dell'articolo 175 del regolamento finanziario (UE) 2018/1046, in relazione al periodo di status quo.

- Nonostante l'annuncio del Parlamento europeo riguardante la sospensione della sottoscrizione dell'appalto di cui trattasi, la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conteneva un avviso ai sensi del quale l'appalto era già stato sottoscritto il 4 dicembre 2019, e non è stata pubblicata alcuna rettifica, violando così il capitolato d'oneri e l'articolo 175 del regolamento finanziario n. 2018/1046 per quanto riguarda il periodo di status quo.

(¹) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018 L 193, pag. 1).

(²) Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019 L 122, pag. 1).

Ricorso proposto il 16 gennaio 2020 — ID/SEAE

(Causa T-28/20)

(2020/C 95/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ID (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il suo ricorso ricevibile;
- annullare la decisione impugnata e, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo;
- condannare il convenuto al pagamento di un importo pari ad EUR 449 397,05, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre agli interessi legali fino al pagamento integrale;
- condannare il convenuto al pagamento di un importo pari ad EUR 20 000, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, oltre agli interessi legali fino al pagamento integrale;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 84 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA):

- riguardo agli elementi in base ai quali dev'essere effettuata una valutazione di inattitudine al fine di giustificare un licenziamento prima della fine del periodo di prova;

- riguardo al grado di inattitudine che deve sussistere al fine di giustificare un licenziamento prima della fine del periodo di prova.
2. Secondo motivo, vertente sull'insufficienza della motivazione e sull'errore manifesto di valutazione:
- riguardo all'insufficienza della motivazione e all'errore manifesto di valutazione;
 - riguardo alla valutazione dei fatti idonei a fondare un giudizio di manifesta inattitudine.
3. Terzo motivo, vertente sull'abuso di potere.

Ricorso proposto il 22 gennaio 2020 — Regno Unito / Commissione

(Causa T-37/20)

(2020/C 95/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: Z. Lavery, agente e T. Buley, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1835 della Commissione ⁽¹⁾, nella parte in cui esclude dal finanziamento dell'Unione alcune spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dal Regno Unito nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per carenza nella definizione di agricoltore in attività — imprese collegate, e
- condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dal Regno Unito.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo, vertente sull'errata interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013 ⁽²⁾.

A sostegno di tale motivo, il ricorrente deduce sette argomenti.

- Innanzitutto, la Commissione ha errato nella sua interpretazione del tenore dell'articolo 9, paragrafo 2, primo comma. Tale disposizione non preclude il pagamento in favore di un richiedente per il mero fatto che il ricorrente faccia parte di un gruppo più ampio di imprese, nel quale qualche altro membro esercita attività comprese nell'elenco negativo.
- In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il tenore di tale disposizione non può avere il significato attribuitogli dalla Commissione. Dal punto di vista sintattico, è chiaro che l'oggetto del divieto riguarda l'esercizio, da parte del gruppo stesso, dell'attività in questione. Tale condizione non è soddisfatta qualora il soggetto che richiede il pagamento diretto sia un'impresa rientrante (essa stessa) nella definizione di agricoltore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la quale, tuttavia, non esercita (essa stessa) un'attività rilevante.
- In terzo luogo, l'interpretazione sostenuta dal Regno Unito è corroborata dal fatto che la formulazione dell'articolo 9, paragrafo 2, primo comma rispecchia quella dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che definisce la nozione di «agricoltore». Il termine «agricoltore» può designare sia a) una singola persona (fisica o giuridica) che esercita un'attività agricola, sia b) un gruppo di tali persone. In quest'ultimo caso, il singolo «agricoltore», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sarà compreso in una collettività di persone fisiche o giuridiche. L'espressione non dovrebbe essere letta nel senso di introdurre, nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), un elemento attinente a «soggetti collegati», pertanto non si dovrebbe attribuire tale significato all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma.